



EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Berna, il 8 luglio 1986

Dipartimento della
pubblica educazione
Residenza governativa

6501 Bellinzona

Comunicazione: ripartizione dell'anno scolastico

Esclusi Signori,

Riconoscimento federale degli attestati di maturità del tipo E rilasciati dal Liceo cantonale di Mendrisio

Signor Consigliere di Stato,

La informiamo con la presente che, su proposta della Commissione federale di maturità, abbiamo deciso di riconoscere, secondo l'articolo 1, capoverso 1, lettera a) dell'Ordinanza sul riconoscimento degli attestati di maturità del 22 maggio 1968 (RS 413.11), gli attestati di maturità del tipo E rilasciati dal Liceo cantonale di Mendrisio.

La decisione, che entra immediatamente in vigore, vale anche per tutti gli attestati di maturità rilasciati dalla scuola durante la sessione d'esami dell'anno in corso. Perciò è possibile rilasciare agli studenti del corso giunto alla maturità nel 1986 un attestato riconosciuto dalla Confederazione.

D'altra parte, il riconoscimento federale vale per gli attestati ottenuti nell'ambito della struttura attuale della scuola, sulla base dei programmi vigenti. Ci permettiamo quindi di rammentarLe che l'articolo 4, capoverso 2 dell'ORM prescrive agli istituti l'obbligo di segnalare anticipatamente alla Commissione federale di maturità ogni modificazione fondamentale che intendono apportare alla loro organizzazione e al loro programma d'insegnamento.

Voglia gradire, signor Consigliere di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

MS pi

Copia al presidente della CFM